

SCHEMA RIASSUNTIVO

Il c.d. bonus venne introdotto dal CCDN del 27/01/2000

Validità del punteggio

Il punteggio aggiuntivo pari a 10 punti è valido:

- *ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio;*
- *ai fini della determinazione del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all'organico 2010/11;*
- *ai fini della mobilità professionale: passaggi di cattedra e passaggio di ruolo.*

Il triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio è un qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola, quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda, a partire dalla mobilità per l'a. s. 2000/2001 .

I docenti immessi in ruolo dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2003/2004, alle condizioni previste dalla nota 5 ter dell'allegato D al CCNI 16.2.2010, hanno diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti; mentre i docenti immessi in ruolo successivamente non ne hanno diritto in quanto l'a.s. 2007/08 è l'ultimo anno utile per l'acquisizione di tale punteggio.

• Beneficiari del punteggio aggiuntivo.

Per le operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2010/11 nonché per la determinazione del punteggio per l'inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto per l'individuazione dei docenti soprannumerari rispetto all'organico 2010/11, i docenti beneficiari del punteggio aggiuntivo di 10 punti sono:

A) i docenti già in possesso del bonus fin dall'a.s. 2002/2003

docenti che nell'anno scolastico 1999/2000 per l'a.s. 2000/2001, nell'a.s. 2000/2001 per l'a.s. 2001/2002 e nell'a.s. 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di **trasferimento provinciale** (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo **sempre nell'ambito provinciale** oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;

B) i docenti già in possesso del bonus fin dall'a.s. 2003/2004

docenti che nell'anno scolastico 2000/2001 per l'a.s. 2001/2002, nell'a.s. 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003 e nell'a.s. 2002/2003 per l'a.s. 2003/2004 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di **trasferimento provinciale** (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo **sempre nell'ambito provinciale** oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità;

C) i docenti in possesso del bonus fin dall'a.s. 2004/2005

docenti che nell'anno scolastico 2001/2002 per l'a.s. 2002/2003, nell'a.s. 2002/2003 per l'a.s. 2003/2004 e nell'a.s. 2003/2004 per l'a.s. 2004/2005 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di **trasferimento provinciale** (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo **sempre nell'ambito provinciale** oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.

D) i docenti in possesso del bonus fin dall'a.s. 2005/2006

docenti che nell'anno scolastico 2002/2003 per l'a.s. 2003/2004, nell'a.s. 2003/2004 per l'a.s. 2004/2005 e nell'a.s. 2004/2005 per l'a.s. 2005/2006 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda di **trasferimento provinciale** (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo **sempre nell'ambito provinciale** oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.

F) i docenti in possesso del bonus fin dall'a.s. 2006/2007

docenti che nell'anno scolastico 2003/2004 per l'a.s. 2004/2005, nell'a.s. 2004/2005 per l'a.s. 2005/2006 e nell'a.s. 2005/2006 per l'a.s. 2006/2007 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda **di trasferimento provinciale** (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo **sempre nell'ambito provinciale** oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.

G) i docenti in possesso del bonus dall'a.s. 2007/2008

docenti che nell'a.s. 2004/2005 per l'anno scolastico 2005/2006, nell'a.s. 2005/2006 per l'a.s. 2006/2007 e nell'a.s. 2006/2007 per l'a.s. 2007/2008 (ultimo anno del triennio) non hanno presentato domanda **di trasferimento provinciale** (prima e seconda fase dei movimenti) , di passaggio di cattedra o di ruolo **sempre nell'ambito provinciale** oppure, pur avendola presentata, l'abbiano revocata nei termini previsti dalle annuali OO.MM. che disciplinano le modalità applicative dei contratti sulla mobilità.

Ai docenti di cui ai punti A) ,B) , C) , D), F), G) viene riconosciuto il punteggio aggiuntivo anche se hanno presentato negli anni precedenti o presenteranno per l'a.s. 2010/11domanda di trasferimento condizionata in quanto soprannumerari e, per la scuola elementare, domanda di trasferimento tra i posti (comune e lingua straniera) dell'organico funzionale dello stesso circolo didattico; la richiesta, nel sessennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Nei riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso del sessennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo di 10 punti. Non perde altresì il punteggio aggiuntivo il docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata che nel sessennio non richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli, allegata al CCNI 16.2.2010).

I docenti di cui al punto A) , B) , C), D) E), F), G) che hanno acquisito il punteggio aggiuntivo di 10 punti, **lo perderanno solo nella misura in cui chiederanno ed otterranno**, a seguito di domanda volontaria il trasferimento in ambito provinciale, il passaggio di cattedra e/o di ruolo in ambito provinciale oppure l'assegnazione provvisoria in ambito provinciale (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 16.2.2010

I docenti di cui al punto A), B),C) D), E), F) G), che hanno presentato domanda volontaria di trasferimento o passaggio

provinciale rispettivamente per l'a.s. 2003/2004 e seguenti , per l'a.s. 2004/2005 e seguenti , per l'a.s. 2005/2006 e seguenti , per l'a.s. 2006/2007 e seguenti , per l'a.s. 2007/2008 e seguenti, per l'a.s. 2008/2009 e seguente, per l'a.s. 2009/2010 , **non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, non hanno perduto il bonus di 10 punti.** Analogamente i docenti che presenteranno domanda di mobilità per l'a.s. 2010/11 , non ottenendo la mobilità richiesta in ambito provinciale, essi non perderanno il bonus di 10 punti.

I docenti di cui al punto A) che hanno chiesto e ottenuto per l'a. s. 2003/2004 (primo anno di attribuzione del bonus) l'assegnazione provvisoria provinciale non hanno perduto il diritto al bonus dei 10 punti.

I docenti di cui ai punti A), B) , C), D) F), G) hanno perduto il bonus di 10 punti se hanno chiesto e ottenuto l'assegnazione provvisoria provinciale per l' a .s. 2004/2005, per l'a. s. 2005/2006, per l'a .s. 2006/2007 , per l'a. s. 2007/2008 , per l'a. s. 2008/2009 e per l'a. s. 2009/2010

Il punteggio aggiuntivo di punti 10, una volta acquisito, non si perde nel caso si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito interprovinciale: il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo e l'assegnazione provvisoria.

Una volta perso il punteggio aggiuntivo di 10 punti non lo si può maturare una seconda volta, in quanto trattasi di punteggio attribuito "una tantum"cioè una volta sola.

L'anno scolastico 2007/2008 è stato l'ultimo anno scolastico utile per l'acquisizione del punteggio aggiuntivo di 10 punti a seguito della maturazione del triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008.

Il punteggio potrà essere utilizzato anche dopo il 2007/2008, quindi anche per la mobilità relativa all'a.s. 2010/2011, (scadenza domanda 22.3.2010) (cfr. nota 5 ter della tabella di valutazione dei titoli allegata al CCNI del 16.2.2010).

N.B.

Il diritto all'attribuzione del punteggio, a decorrere da quest'anno, deve essere attestato con apposita dichiarazione personale conforme allo specifico modello allegato all'OM sulla mobilità del personale (vedi modello allegato opportunamente adattato)